



Al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 2 febbraio 2018, n. 32 alla Eni S.p.A. per l'esercizio della raffineria di Livorno, inerente al programma di riduzione delle emissioni di polveri espresse in flusso di massa. Procedimento ID 40/14608.

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - *Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto del 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto del 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO il decreto del 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/738/UE del 9 ottobre 2014 che stabilisce, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTO il decreto n. 32 del 2 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) rilasciato alla Eni S.p.A. per l'esercizio della raffineria situata nel Comune di Livorno;

VISTO il decreto n. 515 del 13 dicembre 2022 del Ministro della transizione ecologica, di riesame parziale dell'AIA rilasciata con il citato D.M. n. 32 del 2 febbraio 2018 alla Eni S.p.A. per l'esercizio della raffineria situata nel Comune di Livorno;

VISTO il decreto n. 508 del 9 dicembre 2022 del Ministro della transizione ecologica di riesame parziale dell'AIA rilasciata con il citato D.M. n. 32 del 2 febbraio 2018 alla Eni S.p.A. per l'esercizio della raffineria situata nel Comune di Livorno;

VISTO il decreto n. 515 del 13 dicembre 2022 del Ministro della transizione ecologica di riesame parziale dell'AIA rilasciata con il citato D.M. n. 32 del 2 febbraio 2018 alla Eni S.p.A. per l'esercizio della raffineria situata nel Comune di Livorno;

VISTA la nota del 13 marzo 2023, protocollo n. RAFLI DIR 61/049-202 PC/ff, acquisita da questa Direzione in data 16 marzo 2023, al protocollo n. MASE/39684, con la quale Eni S.p.A. (nel seguito anche il Gestore), in adempimento al punto 5 del parere istruttorio conclusivo allegato al decreto di riesame dell'AIA D.M. n. 515 del 13 dicembre 2022, ha presentato il programma di riduzione dei flussi di massa degli inquinanti riportati nella prescrizione n. 6 del parere allegato al D.M. n. 32 del 2 febbraio 2018, con particolare riferimento all'inquinante polveri;

VISTA la nota del 18 aprile 2023, protocollo n. MASE/61061, con la quale la Direzione generale valutazioni ambientali (nel seguito, Direzione generale) ha richiesto al Gestore di integrare la documentazione presentata con ulteriori informazioni tecniche e con la quietanza di versamento della dovuta tariffa istruttoria;

VISTA la documentazione integrativa richiesta, trasmessa dal Gestore via PEC il 12 giugno 2023, acquisita in pari data al protocollo n. MASE/95501;

VISTA la nota del 19 giugno 2023, protocollo n. MASE/100093, con la quale la Direzione generale ha disposto l'avvio del procedimento identificato con codice ID 40/14608;

VISTA la nota del 5 marzo 2024, protocollo n. CIPPC/460, acquisita il 6 marzo 2024, al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/43246, con la quale la Commissione AIA ha reso il parere istruttorio conclusivo (nel seguito anche PIC) relativo al procedimento identificato con codice ID 40/14608;

VISTA la nota del 6 marzo 2024, protocollo n. 13099, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/43809, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito, ISPRA) ha comunicato che il Piano di Monitoraggio e Controllo vigente non necessita di aggiornamento;

VISTA la nota del 22 marzo 2024, prot. MASE/55169, con la quale la Direzione generale convocato, per il giorno 15 aprile 2024, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 dell'art. 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la riunione della Conferenza dei servizi per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 10 aprile 2024, protocollo n, acquisita in pari data, al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/67130, trasmessa a tutti i partecipanti con nota del 12 aprile 2024, protocollo n. MASE/68991, con cui la Regione Toscana, Direzione tutela dell'ambiente ed energia ha trasmesso il proprio parere;

VISTO il verbale della Conferenza di servizi del 15 aprile 2024, trasmesso ai partecipanti con nota del 17 aprile 2024, protocollo n. MASE/72672, da cui emerge che è stato espresso parere favorevole al riesame parziale dell'AIA rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare D.M. n. 32 del 2 febbraio 2018 per l'esercizio della raffineria di Livorno di Eni S.p.A., inerente al programma di riduzione delle emissioni di polveri espresse in flusso di massa, alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 5 marzo 2024, protocollo n. CIPPC/460;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha proposto la trasmissione degli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 2 febbraio 2018, n. 32, di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria sita nel Comune di Livorno, di Eni S.p.A., identificata dal codice fiscale 00484960588, con sede legale in Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144 Roma, è aggiornato secondo quanto indicato nel parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 5 marzo 2024, protocollo n. CIPPC/460.
2. Rimangono per il resto valide tutte le disposizioni generali, le prescrizioni e i valori limite del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 32 del 2 febbraio 2018, comprensivo dei relativi allegati, come modificati e integrati dal presente decreto.
3. Il parere istruttorio conclusivo e il piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1 costituiscono parti integranti del presente decreto.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di riesame rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'installazione.
3. Il presente decreto è trasmesso in copia a Eni S.p.A. e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Toscana, al Comune di Livorno, alla Direzione Generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Ispira. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.
4. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del decreto è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.
5. A norma dell'articolo 29-*quattordices*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, comma 4.

On. Gilberto Pichetto Fratin